

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4049 Anno 2018

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

Data pubblicazione: 20/02/2018

### ORDINANZA

sul ricorso 6799-2016 proposto da:

MANENTI FERDINANDO, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA MONTE ZEBIO, 19, presso lo studio dell'avvocato ORNELLA  
RUSSO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE  
BIANCA;

*- ricorrente -*

*contro*

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del  
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

*- controricorrente -*

*nonchè contro*

67  
18

RISCOSSIONE SICILIA SPA AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI RAGUSA, in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO MAGNANO SAN LIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONELLA FIDELIO;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 3768/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 09/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/01/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

#### Fatti e ragioni della decisione

Manenti Ferdinando ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR Sicilia indicata in epigrafe che, per quel che qui ancora interessa, ha ritenuto intempestivo il ricorso proposto dalla parte contribuente avverso un atto di accertamento per il vano decorso del termine, non potendosi considerare, quale *dies a quo*, quello del ritiro della raccomandata contenente l'atto spedito direttamente dall'Agenzia delle entrate, per il quale la notifica si era conclusa con il deposito dell'avviso di compiuta giacenza del plico non ritirato.

La Riscossione Sicilia spa, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso. Anche l'Agenzia delle entrate si è costituita.

Il ricorrente ha chiesto, con la memoria depositata, la sospensione del procedimento dichiarando di volersi avvalere dell'art.11 c.8 d. l. n. 50/2017.

Con ordinanza n.21361/2017 questa Corte disponeva la sospensione del procedimento fino al 10 ottobre 2017 in forza dell'art.11 c.8 d. l. n. 50/2017.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Premesso che non ricorrono i presupposti per disporre la chiesta riunione del presente procedimento con altro pendente innanzi a questa Corte e che l'istanza sul punto proposta dalla parte ricorrente in memoria va disattesa, con l'unica censura proposta, il Manenti prospetta la violazione dell'art. 8 l. n. 890/1982.

La sentenza è immune dal prospettato vizio.

Ed invero, questa Corte ha chiarito, in caso sovrapponibile a quello qui in esame, che in caso di mancato recapito della raccomandata contenente l'avviso di accertamento all'indirizzo del destinatario, la notifica eseguita in via diretta dall'ufficio fiscale ai sensi dell'art. 14 l. n. 890/82 deve intendersi eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o dalla data di spedizione della raccomandata di trasmissione dell'avviso di giacenza) oppure, se anteriore, dalla data del ritiro del plico ed è da tale data che decorre il termine di impugnazione del provvedimento, non potendo considerarsi quale *dies a quo* il giorno del ritiro della raccomandata da parte del destinatario, applicandosi analogicamente l'art.8 l. n. 890/1982, relativo alle notifiche compiute dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta -Cass. n. 2047/2016-.

Tale indirizzo è stato ulteriormente confermato da Cass, n. 19958/2017, laddove si è nuovamente "...escluso che il momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa coincidere con il ritiro del plico raccomandato presso l'Ufficio postale, poiché in tal modo si rimetterebbe al destinatario la



scelta del momento a far data del quale far decorrere il termine di impugnazione dell'atto notificato, con conseguente compressione dell'interesse del soggetto notificante. Ne consegue che la regola da applicare, per il perfezionamento della notifica, ai fini della decorrenza del termine per impugnare l'atto impositivo, nell'ipotesi che ci occupa, è quella secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, tramite raccomandata, dell'avviso di giacenza, mentre la data del ritiro del plico postale, posteriore rispetto al primo termine, non può considerarsi fiscalmente rilevante".

Erra, pertanto, la parte ricorrente nel profilare la decorrenza del termine d'impugnazione dell'atto di accertamento dall'epoca del ritiro dell'atto da parte del contribuente.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, dandosi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dei controricorrenti per ciascuno in euro 4000.00 per compensi ciascuno, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, oltre accessori come per legge.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato



pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso il 9.1.2018 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.

Il Presidente

